Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 13 agosto 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Vizzini 2 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 87/1, addì 8 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 71), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 marzo 1938-XVI, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Casucci Enrico di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 92/1, addì 9 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 76), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 dicembre 1922-I, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Odetti di Marcorengo Francesco di Fabrizio.

Con Regi Magistrali decreti in data Vizzini 2 dicembre 1941-XX (registrati al Controllo generale coi nn. 93/1 e 94/1, addì 9-10 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pagg. 77-78), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 11 novembre 1915 e 12 gennaio 1919, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Raso Alfredo fu Giovanni Battista.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 20 novembre 1941 e 9 gennaio 1942-XX (registrati al Controllo generale coi nn. 101/1 e 13/1, addì 19-20 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pagg. 92-93 e 96), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 3 maggio 1914, 9 maggio 1920 e 11 dicembre 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Siracusano Salvatore fu Letterio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 24 novembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 69/1, addì 12 dicembre 1941-XX, registro decreti n. 28, pag. 33), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 gennaio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Tupini Eugenio fu Angelo.

(3155)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1942-XX, n. 869.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — VIDUSSONI — DI REVEL — GRANDI — PARESCHI — HOST VENTURI — PAVOLINI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 870.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1942-XX, n. 244, concernente la proroga del termine fissato dalla legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, per il rimborso delle quote di partecipazione ai Consorzi agrari provinciali e alla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1942-XX, n. 244, concernente la proroga del termine fissato dalla legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, per il rimborso delle quote di partecipazione ai Consorzi agrari provinciali e alla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 871.

Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1926-IV, n. 1894, riguardante le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei Tribunali militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1926-IV, n. 1894, convertito in legge con la legge 14 aprile 1927, n. 834, riguardante le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei Tribunali militari, è sostituito dal seguente:

« È stabilita una tassa unica di bollo sulle sentenze penali dei Tribunali militari, nella seguente misura:

1° in caso di condanna alla pena dell'arresto o dell'ammenda, L. 100;

2° in caso di condanna alla pena della reclusione militare o ad altre pene, L. 250;

3° in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze del Tribunale supremo militare, L. 50.

« Tali tasse sono aumentate della metà quando i condannati con una sola sentenza sono due, e sono raddoppiate quando i condannati sono tre o più ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 872.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 231, recante disposizioni per regolare in tempo di guerra le chiamate di controllo di militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 231, recante disposizioni per regolare in tempo di guerra le chiamate di controllo di militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 873.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 285, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 285, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 luglio 1942-XX.

Mobilitazione civile della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio

1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3169)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, approvato con proprio decreto in data 18 aprile 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio predetta deliberate dall'assemblea generale dei soci e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 27 marzo e 25 aprile 1942-XX;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca:

L'art. 15 è modificato come segue:

« La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati con decreto del Capo del Governo.

Gli altri consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Il Consiglio nomina un proprio segretario che può essere scelto fra i funzionari della Cassa ».

I paragrafi 18 e 19 dell'art. 19 sono modificati come segue:

Art. 19 - paragrafo 18) « Sulle operazioni di cui alle lettere *e*), *f*) — salvo per quest'ultimo quanto stabilito al successivo paragrafo 19 — *h*), *l*), *p*), *r*), *t*) dell'articolo 55 ».

— paragrafo 19) « Sulle operazioni cambiarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 55, di importo superiore alle L. 100.000, se assistite da almeno due firme o nei casi di cui al secondo comma dell'art. 57, è su quelle di importo superiore a L. 50.000 negli altri casi; sulle operazioni di credito agrario di cui alla lettera *g*) dell'art. 55 di importo superiore a L. 50.000; sulle aperture di credito in conto corrente garantite da cambiali e su quelle assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista — lettera *f*) dell'art. 55 — di importo superiore a L. 50.000, nonchè sulla costituzione di depositi cauzionali in titoli di Stato per conto di terzi, se di importo superiore alle L. 100.000 di valore reale ».

Le lettere *f*) e *s*) dell'art. 55 sono modificate come segue:

Art. 55 - lettera *f*) « In conti correnti garantiti da ipoteca o da oppignorazione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, oppure assistiti dalla sola obbligazione chirografaria del correntista quando trattisi di nominativi di assoluto riposo ».

— lettera *s*) « In depositi cauzionali costituiti in titoli di Stato per conto di terzi ».

Inoltre, allo stesso art. 55 è aggiunta la seguente nuova lettera:

Art. 55 - lettera *t*) « In ogni altro investimento consentito da particolari leggi e decreti ».

L'art. 57 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di nominativi di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubblica amministrazione che risultino regolarmente costituiti o stipulati e notificati all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma di nominativi notoriamente di indiscussa solvibilità ed effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, emessi da ditte commerciali di prim'ordine, con il limite massimo di L. 300.000 per ogni nominativo.

Le aperture di credito non assistite da garanzia possono concedersi fino all'importo massimo di L. 300.000.

A favore di una persona o di un ente possono essere concesse contemporaneamente lo sconto di accettazioni dirette, l'apertura di credito non assistita da garanzie e la costituzione di depositi cauzionali in titoli di Stato per conto di terzi, con l'avvertenza però che le tre forme di affidamento non superino — per lo stesso nominativo — il limite massimo complessivo di L. 300.000.

L'investimento globale in sconto di cambiali con una sola firma, in crediti non assistiti da garanzia ed in costituzione di depositi cauzionali in titoli di Stato per conto di terzi, non può superare il 2 % del totale dei depositi e patrimonio.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

Potranno essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido cambiario da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il decimo del patrimonio della Cassa, tranne se assistito da garanzie reali.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3135)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1942-XX.

Approvazione dei nuovi statuti dei Monti di credito su pegno di Sciacca (Agrigento), Todi (Perugia), Vicenza, Cosenza, Mistretta (Messina), Sacile (Udine), Mondovì-Piazza (Cuneo), Capua (Napoli), Civitacastellana (Viterbo), Pietrasanta (Lucca), Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Cologna Veneta (Verona), e Castroreale (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazioni dei Monti di credito su pegno di Sciacca (Agrigento) in data 7 febbraio 1942-XX; di Todi (Perugia) in data 12 marzo 1942-XX; di Vicenza in data 27 marzo 1941-XIX e 2 marzo 1942-XX; di Cosenza in data 31 dicembre 1941-XX e 28 febbraio 1942-XX; di Mistretta (Messina) in data 24 gennaio 1942-XX; di Sacile (Udine) in data 25 gennaio 1942-XX; di Mondovì-Piazza (Cuneo) in data 16 gennaio 1942-XX; di Capua (Napoli) in data 25 gennaio 1942-XX; di Civitacastellana (Viterbo) in data 20 marzo 1942-XX; di Pietrasanta (Lucca) in data 15 aprile 1942-XX; di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) in data 16 marzo 1942-XX; di Cologna Veneta (Verona) in data 26 marzo 1942-XX; e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castroreale (Messina) in data 13 marzo 1941-XIX e 4 dicembre 1941-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, degli statuti dei sottoelencati Monti di credito su pegno di 2ª categoria:

1) Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento);
2) Monte di credito su pegno di Todi (Perugia);
3) Monte di credito su pegno di Vicenza;
4) Monte di credito su pegno di Cosenza;
5) Monte di credito su pegno di Mistretta (Messina);
6) Monte di credito su pegno di Sacile (Udine);
7) Monte di credito su pegno di Mondovì-Piazza (Cuneo);
8) Monte di credito su pegno di Capua (Napoli);
9) Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo);
10) Monte di credito su pegno di Pietrasanta (Lucca);
11) Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);
12) Monte di credito su pegno di Cologna Veneta (Verona);
13) Monte di credito su pegno di Castroreale (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3139)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Beni, comune di Firenzuola in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Monte Beni, comune di Firenzuola (Firenze);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Firenze, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Beni, comune di Firenzuola (Firenze), della estensione di ettari 150, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 9 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3161)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1942-XX.
Norme per la produzione e la vendita delle calzature civili tipo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX sulla disciplina della produzione e della vendita delle calzature per usi civili;

Considerata la necessità di integrare le disposizioni contenute nel citato decreto Ministeriale, per consentire la produzione di calzature in pelle di tipo invernale e per assicurare una buona produzione di tutti i tipi di calzature civili;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto le calzature civili tipo da uomo, da donna da ragazzi e da bambini previste dal decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX, debbono essere prodotte nei diversi modelli invernali ed estivi descritti nell'apposito capitolato che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I materiali da impiegare per la confezione dei singoli tipi di calzature civili, nonchè i sistemi di lavorazione delle calzature stesse sono indicati e debbono rispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti nel capitolato suddetto.

I quantitativi di pellami o di altri materiali assegnati ai calzaturifici per la produzione di determinati contingenti di calzature per lavoratori o di calzature tipo dovranno essere, dai calzaturifici assegnatari, impiegati esclusivamente nella produzione dei tipi di calzature per le quali è stata disposta l'assegnazione della materia prima.

Art. 2.

Le ditte produttrici di calzature civili debbono attenersi a tutte le prescrizioni e alle norme di carattere generale contenute nel capitolato di cui all'art. 1.

Per le calzature non rispondenti ai requisiti stabiliti nel capitolato o comunque non riconosciute al controllo di buona confezione e resistenza saranno determinati dal Ministero delle corporazioni i prezzi ridotti da praticarsi per la vendita, nel caso in cui questa venga consentita.

Art. 3.

Per le calzature civili che saranno prodotte in conformità delle disposizioni del presente decreto e del capitolato relativo, saranno fissati dal Ministero delle corporazioni i prezzi massimi di vendita dal produttore al dettagliante e al consumatore.

Con disposizione del Ministero delle corporazioni sarà stabilito altresì il punteggio relativo ai vari tipi di calzature sottoposte a tesseramento.

È fatto obbligo ai produttori di imprimere sulle calzature l'indicazione del tipo, del prezzo di vendita al consumatore e della ditta produttrice.

Art. 4.

Alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i calzaturifici debbono cessare la produzione delle calzature civili tipo non rispondenti ai nuovi requisiti stabiliti dal presente decreto e dal capitolato relativo.

È fatto divieto di produrre calzature civili diverse dai tipi disciplinati dal capitolato approvato dal Ministero delle corporazioni.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX che non risultano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

A carico dei calzaturifici che non si atterranno alle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto o che, comunque, metteranno in commercio calzature di cattiva qualità, potrà essere disposta altresì la sospensione delle assegnazioni delle materie prime e dell'attività.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3176)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della Soc. an. italiana Fabbrica alcaloidi chimici, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. I. Fabbrica alcaloidi chimici, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affarri esteri n. 42/12029 del 24 maggio 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società anonima italiana Fabbrica alcaloidi chimici, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il generale Romolo Ghersi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte degli organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 29.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	21584	2408 —	Vaggi *Clelia Rosa* (*vulgo Clelia*) fu Marcello, moglie di Barabino Giacomo fu Emanuele, dom. a Genova, vincolato.	Vaggi *Rosa-Clelia* fu Marcello, moglie, ecc., come contro.
P. N. 5 %	16295	25 —	Capodaglio *Mafalda* di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Este (Padova).	Capodaglio *Maria-Teresa Mafalda*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289135	1400 —	Daniele *Angiolina* di Federico, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote civile e militare della titolare.	Daniele *Virginia Angela* di Federico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	15076	133 —	Spadoni *Eugenio* fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Spaggiari Alda di Giovanni, ved. Spadoni, dom. a Correggio (Reggio Emilia).	Spadoni *Eugenia* fu Alfonso, minore, ecc., come contro.
Id.	215640	350 —	Tuis Giov. Battista fu *Santo*, dom. a Chicago (U.S.A.).	Tuis Giov. Battista fu *Sante*, ecc., come contro.
Obbl. Ven. 3,50 %	829	87,50	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Francesco Natale Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).
Id.	830	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	831	168 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	832	91 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	833	147 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	834	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	835	238 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	836	168 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	837	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	838	161 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	839	154 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	840	189 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	841	154 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	842	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	844	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1415	38,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1416	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1417	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1693	70 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Obbl. Ven. 3,50 %	1694	59,50	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Francesco Natale Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).
Id.	1695	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1902	238 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2242	203 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2468	168 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2469	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2470	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2471	91 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3016	444,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3448	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3693	367,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3501	248,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	410017	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	442025	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	515486	584,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	516210	154 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	518042	476 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	153445	1540 —	Rosazza Gat Iginio fu *Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre *Mosca Vittoria* fu Giovanni, ved. Rosazza Gat., dom. a Biella (Vercelli).	Rosazza Gat. Iginio fu *Corradino Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre *Mosca Riatel Vittoria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	153932	515 —	Rosazza Gat Iginio fu *Cesare*, ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a *Mosca Vittoria* fu Giovanni, ved. Rosazza Gat.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a *Mosca Riatel Vittoria*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	120068	339,50	Fabbreschi Matilde, Fiorige, *Fedelina*, Benvenuto e Ardelia fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Dandolini Camilla, ved. di Fabbreschi Domenico, dom. a Scanzano (Grosseto).	Fabbreschi Matilde, Fiorige, *Fenissima*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	5134	500 —	*Tommasi* Gisella fu Bortolo, moglie di Barbieri Antonio, dom. a Ceraino, frazione del comune di Dolcè (Verona), con vincolo dotale.	*Tomasoni* o *Tommasoni* Gisella fu Bortolo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	284973	70 —	Santuario della Beata Vergine del S.S. Rosario in Valle di Pompei (Napoli), con usufrutto a Carelli Rosa fu *Consalvo*, ved. Bindi.	Come contro. Con usufrutto a Carelli Rosa fu *Ambrogio Gonsalvo* ved. Bindi.
Id.	501034	1050 —	Congregazione di Carità di Giulianova, con usufrutto a Carelli *Rosina* fu *Consalvo*.	Come contro. Con usufrutto a Carelli *Rosa* fu *Ambrogio Gonsalvo* ved. Bindi.
Id.	501035	420 —	Bindi Maria fu Francesco, dom. in Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	501036	157 —	Ranalli Claudio fu Samuele, dom. in Mondovì, con usufrutto come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	501040	210 —	Comune di Giulianova, con usufrutto a Carelli Rosina fu Consalvo, ved. Bindi.	Come contro. Con usufrutto come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	501041	210 —	Congregazione di carità di Capua, con usufrutto a Carelli *Rosina* fu *Consalvo*, ved. Bindi.	Come contro. Con usufrutto a Carelli *Rosa* fu *Ambrogio Gonsalvo*, ved Bindi.
Id.	501042	210 —	Comune di Capua, con usufrutto come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	501043	105 —	Rossi Mario fu Ferdinando, dom. a Forlì, con usufrutto come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	503692	157,50	Ranalli Claudio fu Samuele, dom. a Cuneo, con usufrutto a Carelli Rosina fu Consalvo ved. Bindi.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	503693	157,50	Ranalli Claudio fu Samuele, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	503694	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	848597	350 —	Comune di Giulianova (Teramo), vincolato di usufrutto a favore di Carelli *Rosina* fu *Consalvo* ved Bindi.	Come contro. Con usufrutto a favore di Carelli *Rosa* fu *Ambrogio-Gonsalvo*, ved. Bindi.
Id.	848598	210 —	Città di Capua, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	848599	140 —	Comune di Giulianova (Teramo), vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	61110	120 —	Istituto chirurgico ortopedico Sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia (Roma), vincolato di usufrutto a favore di Carelli *Rosa* fu Consalvo, ved. di Bindi Vincenzo, dom. in Giulianova.	Come contro. Con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2828)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Acquapendente (Viterbo), Barbarano Romano (Viterbo), Collevecchio (Rieti), Cossignano (Ascoli Piceno), Gradoli (Viterbo), Gualdo Tadino (Perugia), Lunano (Pesaro), Montebuono (Rieti), Osimo (Ancona), Pennabili (Pesaro), Piobbico (Pesaro), San Michele in Teverina (Viterbo), Stroncone (Terni) e Todi (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

l'ing. Dario Cordeschi fu Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Acquapendente (Viterbo);

il signor Felice Alessandri fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo);

il signor Umberto Piconi di Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Collevecchio (Rieti);

il dott. Ugo Socci fu Mariano per la Cassa comunale di credito agrario di Cossignano (Ascoli Piceno);

il signor Alberto Manni fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo);

il dott. Adriano Ceccarelli fu Aristide per la Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia);

il signor Luigi Giannini fu Basilio per la Cassa comunale di credito agrario di Lunano (Pesaro);

il signor Giovanni Santori fu Amilcare per la Cassa comunale di credito agrario di Montebuono (Rieti);

il dott. Sinibaldo Zoppi di Gualtiero per la Cassa comunale di credito agrario di Osimo (Ancona);

il cav. uff. Luigi Dominici fu Leonida per la Cassa comunale di credito agrario di Pennabilli (Pesaro);

il cav. Arturo Bartolucci fu Alessandro per la Cassa comunale di credito agrario di Piobbico (Pesaro);
il signor Francesco Marzoli di Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di San Michele in Teverina (Viterbo);
il signor Francesco Malvetani fu Terenzio per la Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni);
il dott. Angelo Caporali fu Martino per la Cassa comunale di credito agrario di Todi (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3188)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi, in liquidazione, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 maggio 1942-XX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni con sede in Roma, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 29 maggio 1942-XX, con il quale il dott. Vincenzo Pandolfo di Andrea venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. cav. Carlo Capello di Giovanni è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi, in liquidazione, società in accomandita per azioni con sede in Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Vincenzo Pandolfo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3187)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Loceri, con sede nel comune di Loceri (Nuoro), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 aprile 1941-XIX, con il quale il sig. Nicolino Piras è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Angelo Giua fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri, avente sede nel comune di Loceri (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Nicolino Piras.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3147)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione, in liquidazione, con sede in Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 29 marzo 1938-XVI, con il quale fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Unione, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo) e l'azienda stessa fu posta in liquidazione con le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 luglio 1941-XIX, con il quale fu disposta la nomina del rag. Giovanni Carollo fu Alberto a membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

L'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo) — in sostituzione del rag. Giovanni Carollo fu Alberto — con le attribuzioni e i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3151)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Maleo (Milano)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Maleo, avente sede nel comune di Maleo (Milano).

(3126)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso ad un posto di grado 7° nel ruolo ispettivo di gruppo B del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, che approva i ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1942-XX, al registro n. 8 Finanze, foglio 305, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di grado 7° nel ruolo ispettivo di gruppo *B* del Commissariato generale per la pesca;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto del 23 giugno 1942-XX;

Visti gli atti della predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto:

Fuga Giovanni, con punti 8/10.

Art. 2.

Il sig. Fuga Giovanni è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(3205)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 90 posti di ufficiale medico di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819.

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina di 90 ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: Arturo Riccardi

Notificazione di concorso per titoli per la nomina di 90 ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina di 90 medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:

Maggiori 10.
Capitani 20.
Tenenti 30.
Sottotenenti 30.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme legislative per la nomina ad ufficiale medico di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo (norme che si riportano allegate alla presente notificazione), che siano di razza non ebraica e non abbiano superato i prescritti limiti di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno chiaramente specificare nella domanda il grado a cui aspirano ed essere nominati. Il Ministero si riserva tuttavia la facoltà di assegnare ad essi, previa loro accettazione, gradi di ufficiali inferiori a quello richiesto, secondo le risultanze dei titoli e delle graduatorie.

Art. 4.

Le domande d'ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con la indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e corredate dei seguenti documenti, legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal Segretario Federale o dal vice Segretario Federale o dal Segretario Federale amministrativo della provincia a cui il fascio appartiene) attestante l'appartenenza a seconda dell'età ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno il mese e il giorno della iscrizione;

c) estratto del registro degli Atti di nascita (non è ammesso il certificato), di data posteriore al 10 marzo 1940;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

f) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da Regio notaio;

g) certificato di esame di stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

h) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del Testo unico sugli Ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819 a seconda del grado a cui il concorrente aspira. Inoltre, i concorrenti potranno aggiungere altri speciali titoli di carriera o professionali o scentifici, eventualmente posseduti;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve, invece, esibire l'estratto matricolare;

l) fotografia con firma debitamente autenticata;

I documenti indicati alle lettere *a*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento o impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*).

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alla prescrizione della vigente legge sul bollo.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei do-

cumenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione neppure le domande per la nomina ad ufficiale medico di complemento della Regia marina, già presentate prima della data della presente notificazione. Esse dovranno essere nuovamente prodotte e documentate con le modalità e nei termini ora prescritti.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo o all'estero, coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data di inizio dell'esame dei titoli.

Art. 5.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'art. 4.

Art. 6.

L'ammissione al concorso dei candidati iscritti nella leva di terra o acquisiti al Regio esercito o alla Regia aeronautica, è subordinata al nulla osta del Ministero competente.

Art. 7.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Art. 8.

Il Ministero della marina, in base all'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, si riserva di richiamare in servizio di prima nomina i vincitori del concorso, per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi.

Art. 9.

Il Ministero della marina ha facoltà di nominare, in relazione alle esigenze del servizio, un numero maggiore di ufficiali dei gradi suindicati, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria e secondo la graduatoria stessa.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819.

. . . .

Art. 6.

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7.

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente Testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 12.

Ufficiali medici.

Possono concorrere alla nomina di ufficiale medico di complemento della Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

a) i professori straordinari ed ordinari di Università, sia Regie che libere;

b) il vice direttore generale della Sanità pubblica;

c) i professori incaricati ufficiali stabili;

d) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della Sanità pubblica del Regno;

e) i medici provinciali di 1ª classe;

f) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

g) i liberi docenti che, pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale;

h) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito, fin dalla data d'iscrizione nei ruoli, il diploma rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purchè contino non meno di 15 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali.

Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

a) i medici laureati da non meno di 15 anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) gli aiutanti di clinica che, pur non essendo liberi docenti, abbiano almeno due anni di carica;

d) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame;

e) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito il diploma, fin dalla data dell'iscrizione nei ruoli, rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purchè contino almeno otto anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali.

Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Un primo esame dei titoli, che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel presente articolo, e devoluto alla Direzione centrale di sanità militare marittima.

Art. 25.

Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado che, indipendentemente dall'anzianità, siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta gli articoli 3 e 4, possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.

. . . .

(3168)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per l'ammissione diretta ai corsi biennali della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino di subalterni di complemento delle armi di artiglieria e genio.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, e successive modificazioni concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1737, concernente il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio dai subalterni di complemento delle armi stesse che abbiano compiuto il biennio propedeutico all'ingegneria;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 45785/1175 del 22 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso straordinario per titoli, per l'ammissione diretta ai corsi biennali della scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino di subalterni di complemento delle armi di artiglieria e genio, per il seguente numero di posti:

a) 70 al corso di applicazione di artiglieria;
b) 30 al corso di applicazione del genio.

I corsi avranno inizio il 15 ottobre 1942-XX.

Requisiti per le ammissioni.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso i subalterni di complemento in servizio o in congedo delle rispettive armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

b) siano iscritti al P.N.F.;

c) non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data del 31 dicembre 1942-XXI;

d) abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici all'ingegneria presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso gli istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino ed abbiano superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento.

NORME CUI DOVRANNO ATTENERSI I CONCORRENTI

Domande d'ammissione e documenti da annettervi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere indirizzate al *Comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio* (Torino). Esse devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero devono presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità;
b) grado, arma e distretto o corpo di appartenenza;
c) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

a) certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal Rettore della competente Università o istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 2, lett. *d*) o, eventualmente, un titolo di studio superiore, bene inteso, conseguito presso le medesime facoltà o scuole di cui al detto art. 2 lett. *d*). Nel certificato stesso dovranno risultare i punti riportati nei singoli esami universitari.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dia adito, nello stato in questione, il titolo presentato;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) certificato in carta da bollo da L. 6, indicante lo stato civile del concorrente, debitamente legalizzato, di data non anteriore a quella del presente decreto.

Per i candidati che siano ammogliati dovrà risultare nel relativo certificato, se il matrimonio sia stato contratto con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso;

d) certicato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 18 debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, vidimato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 6, legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

g) certificato in carta bollata da L. 6, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, firmato dal competente segretario o comandante federale, oppure dal vice segretario federale, oppure dal vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai gruppi universitari fascisti.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, il predetto certificato dovrà essere rilasciato dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

h) domanda in carta bollata da L. 8, diretta al Ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di tenente di complemento chiedano di rinunciarvi, per assumere quello di sottotenente. Tale rinuncia avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi e sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione stessa;

i) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà apposta su detta fotografia;

l) tutti quei documenti che fossero ritenuti dai concorrenti utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo art. 16, comma 4°.

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 5.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.

I candidati comunque non residenti in Italia, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 7.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *visita eliminatoria collegiale* (dal 16 al 22 settembre) presso l'ospedale militare della sede della difesa territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza dei concorrenti, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di difesa.

Per i candidati residenti nell'Africa settentrionale, la visita eliminatoria collegiale avrà luogo presso gli ospedali militari di Tripoli e Bengasi.

Per i candidati residenti in Albania, la visita eliminatoria avrà luogo presso l'ospedale militare di Tirana.

Per i candidati residenti in Grecia, la visita eliminatoria avrà luogo presso l'ospedale militare di Atene.

Per i candidati residenti nell'Egeo, la visita eliminatoria avrà luogo presso il comando superiore forze armate delle isole italiane dell'Egeo.

Per i candidati residenti nel Montenegro, la visita eliminatoria avrà luogo presso quel comando truppe.

Per i candidati appartenenti al comando superiore forze armate di Slovenia-Dalmazia, la visita eliminatoria avrà luogo presso quel comando superiore.

Per i candidati residenti all'estero, la visita eliminatoria sarà passata da una commissione di due sanitari di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti.

I candidati dichiarati inabili saranno senz'altro eliminati dal concorso;

b) *visita di accertamento definitivo*, presso la sede della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati. Il risultato è inappellabile.

I candidati dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alla visita di accertamento definitivo saranno diramati dal comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Quelli per la visita eliminatoria, a cura dei comandi di difesa territoriale.

NORME
CUI DOVRANNO ATTENERSI LE AUTORITA' MILITARI

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

Art. 8.

La data della presentazione delle domande, deve risultare da dichiarazione apposta su di esse dal comandante del corpo o del distretto che l'abbia ricevuta.

All'atto della presentazione delle domande, i comandi competenti a riceverle si accerteranno che esse corrispondano alle prescrizioni del presente decreto e che siano corredate dei documenti richiesti.

Uniranno alle domande i seguenti atti:

a) il libretto personale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi. Tale rapporto sarà compilato e annotato dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche;

d) rapporto sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità della famiglia e sulla eventuale esistenza di malattie che si presumano a carattere ereditario. Le informazioni dovranno essere raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, dovranno essere sempre precise e circostanziate e saranno estese su modello analogo a quello 1138 del catalogo (R. 1939). Se il concorrente è ammogliato, dovranno essere fornite anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o non alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

e) dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 44) da richiedere al procuratore del Re presso il competente tribunale.

Art. 9.

Qualora dall'esame della documentazione o in qualsiasi altro modo risulti che un candidato manchi di taluno dei requisiti prescritti per concorrere, i comandi di cui all'articolo precedente gli restituiranno l'intera documentazione, informandolo dei motivi per i quali non viene dato corso alla domanda.

Visite mediche.

Art. 10.

I comandi competenti a ricevere le domande comunicheranno man mano (e comunque non oltre il 14 settembre 1942) al rispettivo comando della difesa territoriale, o ai comandi superiori forze armate A. S., isole italiane dell'Egeo, Albania, Grecia e Slovenia-Dalmazia oppure al comando delle truppe del Montenegro, gli elenchi dei candidati da sottoporre a visita medica.

Tali comunicazioni saranno fatte, per espresso, mediante specchi conformi a quello allegato.

Al termine della visita medica di cui all'art. 7, lettera *a*), il presidente della commissione trasmetterà senza indugio al comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio (Torino):

a) i risultati della visita stessa, tenendo presente che per ciascun concorrente dichiarato idoneo, o non idoneo, dovrà essere compilato un verbale separato.

I verbali riferentisi a concorrenti dichiarati non idonei, dovranno sempre contenere i motivi della riscontrata non idoneità;

b) un riepilogo dei candidati, suddivisi in idonei, non idonei e non presentatisi;

c) gli esiti dei vari esami speciali (visus, orecchi, radioscopia del torace, ecc.) cui sono stati sottoposti i candidati risultati idonei.

Commissioni mediche.

Art. 11.

Le commissioni per la visita medica eliminatoria saranno composte:

per i candidati residenti nel Regno, del direttore di sanità del corpo d'armata (presidente), del direttore dell'ospedale e di un ufficiale medico internista di grado non inferiore a capitano;

per i candidati residenti nell'Africa settentrionale:

— *nella Tripolitania*, del direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale militare di Tripoli e di un ufficiale medico internista di grado non inferiore a capitano;

— *nella Cirenaica*, del direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale militare di Bengasi e di un ufficiale medico internista, di grado non inferiore a capitano;

per i candidati residenti nell'Albania, del direttore di sanità dell'intendenza del comando superiore forze armate Albania (presidente), del direttore dell'ospedale militare di Tirana e di un ufficiale medico internista di grado non inferiore a capitano;

per i candidati residenti in Grecia, del direttore di sanità dell'intendenza del comando superiore forze armate Grecia (presidente), del direttore dell'ospedale militare di Atene e di un ufficiale medico internista di grado non inferiore a capitano;

per i candidati residenti nell'Egeo, del direttore di sanità del comando superiore forze armate delle isole italiane dell'Egeo (presidente), e di due ufficiali medici (membri) dei quali uno potrà essere subalterno;

per i candidati dislocati nel Montenegro, del direttore di sanità del comando truppe (presidente), e di due maggiori o capitani medici (membri);

per i candidati appartenenti al comando superiore forze armate di Slovenia-Dalmazia, del direttore di sanità dell'intendenza (presidente), e di due maggiori o capitani medici (membri).

La commissione medica per gli accertamenti definitivi (unica per tutti i concorrenti), sarà costituita da un generale medico (presidente) nominato dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) e dagli ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario dell'accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio (membri).

Attribuzioni delle commissioni mediche.

Art. 12.

Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei varii organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra nel territorio e nelle colonie.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in metri 1,65.

Le commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare nei candidati il visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) *miopia e ipermetropia*: tre diottrie in ciascun occhio;

b) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico): tre diottrie in uno degli assi principali;

c) *astigmatismo misto*: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico.

Per quanto riguarda la funzione uditiva, tutti i candidati dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia-disartria) anche se in forma lieve.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Art. 13.

Le domande, con allegati tutti i documenti, compresi quelli che, per essere formalmente imperfetti siano stati sostituiti, saranno trasmesse dai comandi competenti a riceverle, al comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, non oltre il terzo giorno da quello in cui sono pervenute o sono state presentate, anche se sprovviste degli atti di cui all'art. 8, lettere *d*) ed *e*) che saranno inviati a seguito non appena possibile.

ATTRIBUZIONI DEL COMANDO DELLA REGIA ACCADEMIA E DELLA SCUOLA DI APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Formazione delle graduatorie.

Art. 14.

Il comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio procederà all'esame dei documenti e richiederà, occorrendo, le rettifiche o l'eventuale completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

Segnalerà sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, in relazione al precedente art. 6, i concorrenti per i quali il certificato del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica o sulla onorabilità delle loro famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al preventivo esame del ministero, gli eventuali rapporti sfavorevoli delle autorità militari per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui sorgessero comunque dubbi sulla posizione dei concorrenti, o sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

Art. 15.

Compiute le operazioni di cui all'art. 14, il comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e relative documentazioni siano regolari e complete in ogni loro parte provvederà alla formazione delle graduatorie per ciascun corso tenendo presenti i criteri di cui al seguente art. 16 e le rimetterà, in doppio esemplare, al ministero (Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali), per l'approvazione.

Le dette graduatorie conterranno l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione e saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Per ciascun iscritto in graduatoria dovrà altresì essere allegato un esemplare del mod. 1138 del cat., a meno che non fosse stato già precedentemente trasmesso in sede di segnalazione effettuata a sensi del predetto art. 14, nel qual caso dovrà farsene esplicita menzione.

Art. 16.

I concorrenti in possesso dei prescritti requisiti e che siano risultati idonei nella visita medica di accertamento definitivo, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base al punto di merito determinato con i criteri specificati al comma seguente.

Per la formazione delle graduatorie e per la valutazione dei titoli sarà costituita apposita commissione giudicatrice, nominata dal comandante della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, costituita complessivamente di tre membri, compreso il presidente, appartenenti al personale militare o civile dei due istituti.

Detta commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e fisserà i coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli, tenendo presente che dovrà essere attribuita importanza preminente al titolo di studio. La media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie di cui al comma *d*) dell'art. 2, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aumentata di 1/100 del punto riportato in ciascuno di questi ultimi esami superati.

I titoli da valutarsi, oltre a quello di studio, sono i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) la partecipazione ad operazioni di guerra ovvero ad operazioni di grande polizia coloniale;

c) il trattenimento alle armi al termine del servizio di prima nomina ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;

d) le ricompense al valor militare;

e) le ferite riportate in combattimento;

f) il rendimento in servizio.

A parità di condizioni di merito, la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso, e infine, dall'età.

Art. 17.

Il comando della Regia accademia e scuola di applicazione, ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie di merito, provvederà per le opportune partecipazioni ai candidati nonchè per regolare la presentazione alla scuola di applicazione di quelli fra essi da ammettere ai corsi.

Durata e ordinamento dei corsi.

Art. 18.

All'atto dell'ammissione alla scuola di applicazione gli ufficiali di complemento saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio per la durata del corso che dovranno frequentare.

Essi, se sottotenenti, conserveranno il loro grado e la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla scuola di applicazione di artiglieria e genio.

In ogni caso, detti ufficiali saranno trasferiti effettivi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

Art. 19.

Ai concorrenti ammessi ai corsi presso la scuola di applicazione spetteranno il grado e gli assegni di sottotenenti di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla scuola.

Art. 20.

Gli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di applicazione di artiglieria e genio e siano stati dichiarati idonei da una speciale commissione presieduta dal comandante della difesa territoriale di Torino e composta dal comandante della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio e dai comandanti dei detti istituti, sono nominati tenenti in servizio permanente nelle armi di artiglieria e genio, con la medesima anzianità assoluta attribuita ai tenenti in servizio permanente provenienti dagli allievi ammessi alla Regia accademia nell'anno scolastico 1940-1941.

Essi, secondo l'ordine di classificazione finale del corso di applicazione, saranno intercalati nel ruolo in modo che ad un proveniente dai corsi dell'accademia segua un vincitore del presente concorso.

Art. 21.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dai corsi e di collocare in congedo quegli ufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiali in servizio permanente.

Art. 22.

Agli allievi ammessi in virtù del presente concorso non è consentita la ripetizione dei corsi.

Ai medesimi è fatto divieto di chiedere la cessazione dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente in servizio permanente.

Roma, addì 8 luglio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

ALLEGATO
alla circolare n. . . . del
giornale militare 1942-XX

MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVA AI CONCORRENTI DA SOTTOPORRE A VISITA MEDICA ELIMINATORIA.

. . . .
(corpo o distretto)

Al Comando della difesa territoriale di

. . . .

e per conoscenza:

Al Comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.
TORINO

Elenco dei concorrenti all'ammissione alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, che devono essere sottoposti alla visita medica eliminatoria.

Numero d'ordine	COGNOME NOME E PATERNITÀ	Indicazione del recapito domiciliare	Grado ed arma di appartenenza

IL COMANDANTE DEL . . . .

(3153)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.